

Publicato il ____/2021

N. ____/2021 REG.PROV.CAU.
N. 0 ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. ____ del 2021, proposto da _____,
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna (cod. fisc.:
CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante pro-
tempore; Commissione per gli accertamenti psico-fisici, in persona del
legale rappresentante pro tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-
fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.
_____ del _____ - 2021 consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “*INIDONEO*” al “*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “*note d'ansia da prestazione non contenuta*”;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili), da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio diagnostico n. ____ del _____ 2021 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. _____, contenente anche la relativa valutazione dello stato psichico;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “*elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es “in atto: note di...,elementi di...”)*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche,*

approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Anna dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati”, nonché dell'art. 10, comma 6, lett b punto 4) del bando di concorso nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1. Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare la necessità del ricorrente di essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

Ritenuto, anche alla luce del principio di proporzionalità, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato "*con riserva*" a partecipare alle prove selettive *in itinere*, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio;

2. Considerato che è stata prodotta documentazione medica, attestante una diversa condizione del ricorrente (All.ti 9 e 10 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della patologia: "*note d'ansia da prestazione non contenuta*", al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verifica dovrà aver luogo al più presto possibile e, comunque, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione del presente Decreto, considerata la natura dell'accertamento;

b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà

depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno 5 (cinque) giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

3. Ritenuto che l'omessa impugnativa della graduatoria definitiva del concorso *de quo* nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito *web* della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso;

Ritenuto che la P.A. è tenuta a consegnare alla ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva;

4. Ritenuto che, in caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita e in caso di esito della verifica sfavorevole per il ricorrente, il presente ordine di ammissione si intende automaticamente revocato;

5. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe, comunque, provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

accoglie ed ammette il ricorrente "*con riserva*" al prosieguo delle prove selettive del concorso *de quo*, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio.

Dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 luglio 2021.

Manda alla Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti n. 6, Roma di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di Appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.